



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo Referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 20 novembre 2024

Verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11, c.3 del D.Lgs. n. 175/2016 concernenti la Società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. partecipata dalla Provincia di Forlì-Cesena, dalla Provincia di Rimini, dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagno di Romagna, Bellaria, Borghi, Cattolica, Cesena, Cesenatico, Coriano, Cotignola, Fusignano, Gambettola, Gatteo, Gemmano, Longiano, Lugo, Mercato Saraceno, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Premilcuore, Riccione, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto, Verrucchio, Casteldelci, Talamello, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio e dalla Camera di Commercio della Romagna, dal Consorzio di Bonifica della Romagna, dalle Società GEAT S.r.l, Unica Reti S.p.A., TE.AM Società Territorio Ambiente S.r.l., SIS S.p.A., AMIR S.p.A., Ravenna Holding S.p.A., Rimini Holding S.p.A., LIVIA TELLUS S.p.A.

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 175/2016, pubblicato nella G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 11, c. 3 e 4, del citato D. Lgs. n. 175/2016;

VISTA la propria del. n. 201/2023/INPR del 18 dicembre 2023, adottata nell'adunanza del 14 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

TENUTO CONTO che, nel contesto delle progettualità di supporto alle attività affidate alla competenza della Sezione previste per il 2024, è stato approvato un apposito progetto afferente alla creazione di un *data base* prodromico alla verifica del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 175 del 2016 relativo, al momento, ai dati ed ai documenti concernenti il 2022 ed il 2023;

CONSIDERATO che nell'ambito dei controlli programmati da questa Sezione per l'anno 2024 di cui alla deliberazione sopra riportata vi sono anche quelli relativi ai provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottate dalle Amministrazioni pubbliche aventi sede nella Regione, controlli che, tra gli altri, prevedono l'accertamento delle modalità applicative del citato art. 11 T.U.S.P. concernenti la nomina e la operatività dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico e il rispetto dell'equilibrio di genere;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0000078 del 18 ottobre 2024 con la quale la funzionaria coordinatrice del gruppo di lavoro del progetto sopraindicato ha comunicato al Presidente di questa Sezione gli esiti (parziali) del progetto di cui sopra;

VISTO il decreto presidenziale prot. n. 52/2024 del 21 ottobre 2024 con il quale è stato disposto di affidare le risultanze del progetto in parola all'esame del Magistrato incaricato - per materia - della cognizione dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex del. n. 201/2023/INPR del 18 dicembre 2023 di questa Sezione di controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore dott. Antonino Carlo

FATTO

1. In data 14 luglio 2022 la Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ha trasmesso, ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P., il verbale dell'assemblea generale dei soci del 29 giugno 2022 e le relative deliberazioni assembleari nn. 4 e 5, acquisito al prot. n. 3402 del 14 luglio 2022 di questa Sezione di controllo, con il quale ha deliberato:

- la nomina, per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, di un organo amministrativo collegiale composto da cinque componenti (un Presidente e quattro Consiglieri);
- la determinazione dei relativi compensi come segue: un compenso fisso annuo lordo, onnicomprensivo (senza attribuzione di gettoni di presenza per la partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci) per il Presidente pari a € 36.000 su base annua (e da raggugliare al periodo di effettiva permanenza in carica all'interno di ogni anno solare) stabilendo altresì che tale compenso possa essere erogato in denaro e in natura – mediante l'assegnazione di auto in uso promiscuo, in conformità ai vigenti atti di indirizzo e regolamenti interni – oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nonché, tenuto conto dell'ampiezza delle deleghe che potranno essere attribuite al Presidente, in conformità all'indirizzo del Coordinamento dei soci del 29 giugno 2022, un compenso di € 10.000, a decorrere dall'effettiva attribuzione delle deleghe definite dal predetto indirizzo e fino al termine del mandato, per un totale di € 46.000. Un compenso fisso annuo lordo, onnicomprensivo (senza attribuzione di gettoni di presenza per le partecipazioni alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Soci), per ciascun Consigliere di € 12.000, con decorrenza dalla data della nomina fino al termine del mandato e da raggugliare al periodo di effettiva permanenza in carica all'interno di ogni anno solare.

Il verbale di assemblea dà atto che:

- il costo annuo sostenuto dalla Società per i compensi del proprio organo amministrativo non supererà l'importo annuo di € 138.595, corrispondente all'80% del costo sostenuto dalla Società per i compensi del proprio organo amministrativo per il 2013;
- sono depositati i *curricula* e le dichiarazioni di assenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013, dei componenti del Consiglio di amministrazione, con l'impegno a produrre annualmente, nel corso dell'incarico, una dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità da pubblicare sul sito INTERNET della Società.

2. Romagna Acque Società delle Fonti è una società *"in house providing"* a capitale interamente pubblico (attratta per questa via, per gli aspetti di specifico interesse qui oggetto di esame, nell'orbita della categoria definitoria delle "società a controllo pubblico") e svolge attività di "Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini".

3. La suddetta Società è partecipata dai seguenti Enti: Provincia di Forlì-Cesena, dalla Provincia di Rimini, dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagno di Romagna, Bellaria, Borghi, Cattolica, Cesena, Cesenatico, Coriano, Cotignola, Fusignano, Gambettola, Gatteo, Gemmano, Longiano, Lugo, Mercato Saraceno, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Premilcuore, Riccione, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto, Verrucchio, Casteldelci, Talamello, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio, dalla Camera di Commercio della Romagna, dal Consorzio di Bonifica della Romagna, dalle Società GEAT S.r.l, Unica Reti S.p.A., TE.AM Società Territorio Ambiente S.r.l., SIS S.p.A., AMIR S.p.A., Ravenna Holding S.p.A., Rimini Holding S.p.A., LIVIA TELLUS S.p.A.

4. L'art. 16 dello Statuto prevede che *"La Società è amministrata alternativamente da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, incluso di Presidente, nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti"*.

DIRITTO

1. L'art. 11, c. 2 del T.U.S.P. stabilisce che *"L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico"* e il successivo c. 3 che *"l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15"*.

2. Il successivo c. 4 della medesima disposizione stabilisce che *"nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul*

numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120."

3. In relazione all'ambito soggettivo di applicazione delle norme del T.U.S.P., il Collegio rammenta che le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con del. n. 11/SSRRCO/QMIG/19, nel ritenere che *"sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle "società a controllo pubblico", rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016, che una o più amministrazioni dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile"*, con specifico riferimento all'applicabilità delle norme predette alle società "in house", hanno altresì affermato che la nozione di società a controllo pubblico *"contenuta nell'art. 2, c. 1, lett. b) ed m), del D. Lgs. n. 175 del 2016, definisce, come già esposto, l'ambito soggettivo di applicazione di uno specifico aggregato di norme del testo unico, rivolto sia alle società (art. 6,11,14,15 e 25) che, mediamente, in ragione della definizione di "partecipazione indiretta" (collegata dall'art. 2, c.1, lett. g, a quella di "controllo pubblico"), anche alle pubbliche amministrazioni socie (cfr. art. 4,5,20 e 24). Si tratta, come messo in evidenza anche dalla Sezione delle Autonomie (cfr., per esempio, la deliberazione n. 23/2018/FRG, paragrafo 1.5) di un complesso di norme autonomo e distinto rispetto a quello che fa riferimento alle mere "società partecipate" (destinatari delle norme del TUSP solo in ragione degli obblighi imposti alle pubbliche amministrazioni socie, cfr., per tutti, gli art. 4,5, 20 e 24) e a quelle "in house" che, oltre ad essere incise dalle norme che hanno come destinatarie le "società a controllo pubblico", sono direttamente soggette, per esempio, agli artt. 12 e 16, c.7."*

La sostanziale sovrapposizione (ovviamente per alcuni specifici aspetti disciplinari) tra società a controllo pubblico e società "in house" trova esplicite conferme interpretative non solo "lavori preparatori" riferiti al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (v. Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Dossier XVII Legislatura, settembre 2017) ma soprattutto nell'orientamento della giurisprudenza oramai indirizzata a considerare *" . . . la Pubblica Amministrazione quale ente che esercita il controllo . . . intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, 1° comma, n. 1), 2) e 3) , faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente"* (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 3880 del 2023; più di recente v. anche TAR Lazio, Sez. II, sent. n. 6983 del 2024).

In linea con questo assetto interpretativo, questa Sezione regionale di controllo ha maturato e consolidato nel tempo l'indirizzo ermeneutico in base al quale considera l'art.

11 del T.U.S.P. (in presenza delle ricorrenze fattuali come sopra descritte) certamente applicabile anche alle società "in house" (cfr. del. n. 602018/VSGO, del. n. 131/2021/VSGO, del. n. 19/2023/VSGO, del. n. 4/2024/VSGO).

4. La Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con atto di orientamento del 10 giugno 2019, emesso in seguito all'esame delle delibere assembleari di nomina dell'organo collegiale trasmesse alla predetta Struttura ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P., premettendo che, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, c. 6 del T.U.S.P, trova applicazione, ai sensi del c. 7 del medesimo art. 11, l'art. 4, c. 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012 il quale prescrive che *"il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*, ha affermato che:

- dall'analisi delle suddette delibere, è emersa spesso l'impossibilità di stabilire *ex ante* la congruità dei compensi rispetto alle disposizioni sopra esposte, principalmente, per due ordini di motivazioni:
 - la mancata indicazione, nell'apposita sezione della Nota integrativa ai bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2013 della quota parte degli oneri previdenziali ed assistenziali riconducibili espressamente all'organo amministrativo;
 - la previsione di compensi costituiti da una quota fissa e da una parte variabile rappresentata generalmente da gettoni di presenza ovvero da emolumenti accessori commisurati ai risultati di esercizio che saranno conseguiti dalle società;
- fermo restando che il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di "euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico" (art. 11, c. 6, del T.U.S.P.), ai fini della definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, c. 7, del T.U.S.P., rilevano, in via generale, le seguenti componenti:
 - i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi

- previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi.

La predetta Struttura di monitoraggio ha infine invitato le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato art. 11, c. 3, del T.U.S.P., le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo.

Al riguardo, il Collegio rammenta che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, "il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell'anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento della finanza pubblica"¹.

In più, come evidenziato, in particolare, dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia il limite previsto dall' art. 4, c. 4 e c. 5 del D.L. n. 95/2012 "*(si applica)* . . . indifferentemente al trattamento economico complessivo del compenso fisso e della eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati" (del. n. 88/2015/PAR). Tale principio, già riportato nella del. n. 131/2021/VSGO di questa Sezione regionale di controllo, è stato più di recente confermato anche dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria (cfr. del. n. 29/2020/PAR), dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna (cfr. del. n. 124/2022/PAR) nonché da questa Sezione regionale di controllo con del. n. 78/2023/PAR e ribadito, ancora più di recente, con del. n. 4/2024/VSGO con cui questa medesima Sezione regionale di controllo ha confermato che, "*a fronte di precisi indici normativi che si riferiscono al "costo complessivamente sostenuto nel 2013" (art. 4, c. 4, del D.L. n. 95/2012) e al "trattamento economico annuo onnicomprensivo" (art. 11, c.6, terzo periodo del T.U.S.P.) e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, il limite della percentuale dell'80% sia riferibile tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili*".

5. L'odierno pronunciamento si inserisce come segmento autonomo di valutazione del

¹ Cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, del. n. 10/2018, Sezione regionale di controllo per la Liguria, del. n. 90/2016, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 88/2015.

Collegio, quale elemento di analisi reso nel complesso delle attività volte alla ricognizione (ed eventuale razionalizzazione) delle partecipazioni societarie alle quali sono tenute le Amministrazioni pubbliche (art. 20 del T.U.S.P.).

Ciò posto, passando all'esame del verbale dell'assemblea della Società, il Collegio osserva che, secondo la disposizione di legge (il più volte richiamato art. 11, c. 3 del T.U.S.P.), la scelta di adottare un modulo di gestione diverso dall'amministratore unico - previsto quale strumento d'elezione per la gestione delle società a controllo pubblico - richiede "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" che tengano anche "conto delle esigenze di contenimento dei costi". Tali "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" devono rispondere, quindi, a reali esigenze gestionali confortate dal sostegno di concrete valutazioni concernenti esigenze di operatività e rivestire un carattere di intellegibile oggettività; possono essere correttamente valutate in ragione del totale del valore della produzione (somma delle voci 1, 2, 3, 4 e 5 della lett. "A" dell'art. 2425, c. 1, c. c.) nonché del numero dei dipendenti occupati alle dipendenze della società (in tal senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, del. n.183/2021/VSG).

La motivazione alla base delle valutazioni dell'Assemblea dei soci di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. in relazione alla nomina di un Consiglio di amministrazione in luogo di un amministratore unico, è da rinvenirsi nelle seguenti circostanze:

- risponde ad una necessaria ed ampia condivisione delle scelte gestionali che derivano dal confronto di più componenti dell'Organo amministrativo gestionale;
- consente alla Società di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità ed alla diversificazione delle attività svolte;
- risulta maggiormente coerente rispetto all'alternativa dell'Organo monocratico con modalità di funzionamento societario, formalizzate e strutturate grazie ad un modello organizzativo che può garantire maggiore effettività al presidio e controllo sull'attività aziendale da parte dei vari organi;
- non incide in maniera rilevante sui costi della Società a fronte dell'ingente dimensione dell'attività svolta dalla stessa e dai connessi ricavi da essa conseguiti.

Dall'esame istruttorio dell'atto deliberativo, nel rispetto della sfera della "discrezionalità societaria", si rileva che la motivazione addotta a sostegno dell'amministrazione collegiale è complessivamente esaustiva e convincente tenendo conto del complesso dell'azione aziendale, dell'andamento dei bilanci degli ultimi tre anni, delle molteplici attività assegnate alla Società e, non ultimo, guardando al parametro della sostanziale "tenuta" sul piano generale dei costi sopportati dalla Società.

Pertanto, allo stato e impregiudicati approfondimenti successivi, non si ha motivo per

ritenere che la scelta operata di optare per un consiglio di amministrazione in luogo di un amministratore unico non sia in linea con le prescrizioni normative concernenti le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e le esigenze di contenimento dei costi.

6. Risulta rispettato il principio dell'equilibrio di genere. Sussiste anche il requisito statutario di cui all'art. 11, c. 4 del T.U.S.P. laddove lo Statuto societario, all'art. 16, prevede che nell'ipotesi di un consiglio di amministrazione deve essere garantito il rispetto della parità di genere.

7. Per ciò che concerne, in particolare, lo Statuto della Società, la Sezione osserva che si prevede un Consiglio di amministrazione composto alternativamente da un amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, difformemente dalla previsione del citato articolo 11, c. 3, T.U.S.P. secondo il quale i membri possono essere tre o cinque.

Al riguardo, la Sezione invita le Province ed i Comuni Soci ad intervenire affinché, alla prima occasione utile, l'art. 16 dello Statuto sociale sia aggiornato conformemente alla suddetta previsione normativa.

8. Con riguardo ai compensi degli amministratori e al grado di analiticità delle voci di costo, preliminarmente, la Sezione prende atto che dall'esame del bilancio relativo all'anno 2013 i compensi corrisposti agli amministratori risultano pari ad € 180.156, mentre i compensi corrisposti al C.d.A. attualmente in carica, risultanti dal bilancio al 31/12/2022 ammontano a € 112.656, rispettando il limite del 80% già richiamato.

Tuttavia, si rammenta l'orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 giugno 2019, con il quale la Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del predetto Dicastero ha invitato le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato art. 11, c. 3, del T.U.S.P., le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo.

9. Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Collegio nel concludere l'esame della documentazione trasmessa da Romagna Acque – Società delle Fonti S.P.A. in data 14 luglio 2022, acquisita al prot. n. 2588 in pari data, riservandosi ulteriori, futuri approfondimenti, rileva l'asimmetria tra l'art. 16 dello Statuto della Società e la disposizione di cui all'art. 11, c. 3, del T. U. S. P.

Invita, pertanto, le Province ed i Comuni soci ad apprestare le attività ritenute necessarie affinché la Società adegui la norma statutaria alla prescrizione legislativa e, nel contempo, segua le indicazioni contenute nell'orientamento della Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 giugno 2019, indicazioni espressive dei più generali principi di trasparenza e *accountability*.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nel riservarsi ulteriori accertamenti e approfondimenti anche in esito alle determinazioni che saranno assunte dai Soggetti pubblici soci in esito alla presente deliberazione

- accerta l'asimmetria tra l'art. 16 dello Statuto della Società e la disposizione di cui all'art. 11, c. 3, del T. U. S. P. e, per l'effetto, invita le Province ed i Comuni Soci ad esercitare le azioni necessarie affinché la Società adegui la norma statutaria alla prescrizione legislativa;
- invita le medesime Province e Comuni soci ad apprestare le attività necessarie affinché la Società aderisca alle indicazioni contenute nell'orientamento della Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 giugno 2019.

Dispone che la presente decisione sia trasmessa, mediante il sistema Con.Te, ai Presidenti delle province di Forlì-Cesena e Rimini, ai Sindaci dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagno di Romagna, Bellaria, Borghi, Cattolica, Cesena, Cesenatico, Coriano, Cotignola, Fusignano, Gambettola, Gatteo, Gemmano, Longiano, Lugo, Mercato Saraceno, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Premilcuore, Riccione, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto, Verrucchio, Casteldelci, Talamello, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio ed ai Presidenti dei Consigli provinciali e comunali delle medesime Province e medesimi Comuni affinché la stessa sia portata a conoscenza dei rispettivi Consigli provinciali e comunali.

Dispone, inoltre, che la presente deliberazione – a cura, rispettivamente, del Presidente del Consiglio provinciale o del Presidente del Consiglio comunale o del Sindaco, nelle sue attribuzioni di Presidente del Consiglio comunale, a seconda delle ipotesi di legge, sia portata a conoscenza del Consiglio provinciale e del Consiglio comunale di ogni singolo Ente pubblico territoriale partecipante alla Società.

Dispone la trasmissione di questa medesima deliberazione alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Organo di revisione delle suddette Province e Comuni.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale degli Enti ai sensi degli art. 2 e 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo - e che l'originale resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 20 novembre 2024

Il Relatore

Antonino Carlo

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 9 dicembre 2024

Il Funzionario preposto

Nicoletta Natalucci

(firmato digitalmente)